

§ 6: DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL'INTERROGATORIO FORMALE

Art. 228. (Confessione giudiziale)

La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 229. (Confessione spontanea)

La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.

Art. 230. (Modo dell'interrogatorio)

L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Art. 231. (Risposta)

La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

Art. 232. (Mancata risposta)

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

§ 7: DEL GIURAMENTO

Art. 233. (Deferimento del giuramento decisorio)

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Art. 234. (Riferimento)

Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.

**Art. 235.
(Irrevocabilità)**

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

**Art. 236.
(Caso di revocabilità)**

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.

**Art. 237.
(Risoluzione delle contestazioni)**

Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

**Art. 238.
(Prestazione)**

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e ⁽¹⁾ morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini ⁽¹⁾, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole "religiosa e" e del secondo comma limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini".

**Art. 239.
(Mancata prestazione)**

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

**Art. 240. ⁽¹⁾
(Deferimento del giuramento suppletorio)**

Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Cfr. Cass. civ., sez. III, [sentenza 20 giugno 2008, n. 16800](#) in Altalex Massimario.

Art. 241.
(Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione)

Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

Art. 242.
(Divieto di riferire il giuramento suppletorio)

Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra.

Art. 243.
(Rinvio alle norme sul giuramento decisorio)

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

§ 8: DELLA PROVA PER TESTIMONI

Art. 244.
(Modo di deduzione)

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

(...) ⁽¹⁾
(...) ⁽¹⁾

(1) I commi che recitavano: *"La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate."* e *"Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni."* sono stati abrogati dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Cfr. Corte App. Roma, sez. II, [sentenza 8 novembre 2007](#) in Altalex Massimario.

Art. 245.
(Ordinanza di ammissione)

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Art. 246.
(Incapacità a testimoniare)

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209](#) in Altalex Massimario.

Art. 247. ⁽¹⁾
(Divieto di testimoniare)

Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti, o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione ⁽²⁾, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1974, n. 248 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(2) La L. 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.

Art. 248. ⁽¹⁾
(Audizione dei minori degli anni quattordici)

I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 1975, n. 139 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 249. ⁽¹⁾
(Facoltà d'astensione)

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale ⁽¹⁾ relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

(1) Le parole: “*degli articoli 351 e 352 c.p.p.*” sono state così sostituite dalle attuali: “*degli articoli 200, 201 e 202 e del codice di procedura penale*” dalla [L. 18 giugno 2009, n°69](#), a decorrere dal 4 luglio 2009.

Art. 250.
(Intimazione ai testimoni)

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. ⁽¹⁾

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax. ⁽²⁾

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. ⁽³⁾

(1) Comma aggiunto dal [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).

(2) Comma aggiunto dal [D.L. n. 35/2005](#), con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così modificato dalla [L. 12 novembre 2011, n. 183](#).

(3) Comma aggiunto dal [D.L. n. 35/2005](#), con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 251. (1) **(Giuramento dei testimoni)**

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, ⁽¹⁾ e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "Lo giuro". ⁽²⁾

(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l'inciso "se credente".

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 5 maggio 1995, n. 149 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede:

a) che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anzichè stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";

b) che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anzichè stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";

c) "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Art. 252. **(Identificazione dei testimoni)**

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità ⁽¹⁾, l'età ⁽²⁾ e la professione, e lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

(1) L'indicazione della paternità è omessa in applicazione dell'art. 1, L. 31 ottobre 1955, n.1064.

(2) l'indicazione dell'età è da considerarsi sostituita dall'obbligo di indicazione della data di nascita.

Art. 253. **(Interrogazioni e risposte)**

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Cfr. Cass. Civ., sez. III, [sentenza 18 aprile 2007, n. 9294](#) in Altalex Massimario.

Art. 254.
(Confronto dei testimoni)

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255. ⁽¹⁾
(Mancata comparizione dei testimoni)

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. ⁽¹⁾

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore ⁽²⁾ del luogo.

(1) Questo comma è stato così sostituito dalla [L. 28 dicembre 2005, n. 263](#), con decorrenza dal 1 marzo 2006 (Altalex), secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#). L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla [L. 18 giugno 2009, n. 69](#), a decorrere dal 4 luglio 2009.

(2) La parola: "*pretore*" è stata sostituita dalle parole: "*giudice istruttore*" dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico.

Art. 256.
(Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. ⁽¹⁾

(1) Le parole: "*Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone.*" sono state eliminate dalla [L. 28 dicembre 2005, n. 263](#), con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#).

Art. 257.
(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame)

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

Art. 257-bis. ⁽¹⁾
(Testimonianza scritta)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

(1) Questo articolo è stato inserito dalla [L. 18 giugno 2009, n. 69](#), a decorrere dal 4 luglio 2009. Si veda il [D.M. 17 febbraio 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie gen. N. 49 del 1 marzo 2010, con nota di Manuela Rinaldi recante il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la sua compilazione.